SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 263**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 novembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 novembre 1991, n. 356.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 163.

Art. 2.

1. All'articolo 194, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono soppresse le parole: «od accettata».

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — *1.* Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni disposte a norma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi non richieste indicate nel comma 1 e di cui ritiene urgente la copertura.

3. I magistrati che sono destinati a domanda ad una delle sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2 hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall'articolo 194 del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste, escluso il conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate, con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle vacanze disponibili.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì agli uditori giudiziari che, assegnati a sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2, vi prestano servizio per almeno quattro anni».

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* Dopo la pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulle domande di tramutamento eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospende l'esame di tutte le altre e, nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, provvede alle coperture con trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni di organico identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire. I magistrati da trasferire sono individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, né quelli in servizio presso sedi comprese nell'elenco di cui all'articolo 3.

2. La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

3. Le condizioni per il trasferimento di ufficio debbono sussistere alla data di pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste.

4. Il trasferimento di ufficio si realizza con magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire e, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi.

5. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera più vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, più breve rispetto al capoluogo del distretto in cui è compreso l'ufficio da coprire.

6. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso

di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo e che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina.

7. Se in uno stesso distretto vi sono più uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianità è destinato all'ufficio con organico più ampio.

8. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3.

9. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis*. — *1.* I magistrati trasferiti d'ufficio a norma della presente legge non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute.

Art. 4-*ter*. — *1.* Sono abrogati gli articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12.

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è sostituito dal seguente: "Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quelli di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina"».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1991, N. 292.

All'articolo 1:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"*4.* Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato l'età di settanta anni, ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione".

1-*ter*. Al comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3"».

L'articolo 2 è sostituto dal seguente:

«Art. 2 (*Modifiche in tema di termini di durata della custodia cautelare*). — 1. L'articolo 303 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 303 (*Termini di durata massima della custodia cautelare*). — *1.* La custodia cautelare perde efficacia quando:

a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);

3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;

b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);

3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:

1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;

3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;

d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera *c)* senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.

2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.

4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini:

a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera *a)*;

c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni"».

All'articolo 3:

al comma 1, il capoverso è sostituito dal seguente:

«1-*bis.* Il procuratore generale presso la corte d'appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, nonché dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati».

Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 sono soppressi.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 10 settembre 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 24.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2978):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro di grazia e giustizia (MARTELLI) il 10 settembre 1991.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 13 settembre 1991, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 settembre 1991.

Esaminato dalla 2ª commissione il 2, 9, 15, 17, 22 ottobre 1991.

Esaminato in aula il 22 ottobre 1991 e approvato il 23 ottobre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 6051):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 25 ottobre 1991, con parere della commissione I.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 novembre 1991.

Esaminato dalla II commissione il 5 novembre 1991.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 6 novembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2978/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 6 novembre 1991, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 7 novembre 1991.

Esaminato in aula il 7 novembre 1991 e approvato l'8 novembre 1991.

91G0406

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 giugno 1991, n. 357.

Regolamento di attuazione per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 11 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento CEE n. 328/88 del Consiglio del 2 febbraio 1988 che istituisce un programma comunitario per il sostegno della piccola e media impresa nelle zone che hanno subito perdita di posti lavoro nel settore siderurgico (programma Resider);

Visto l'art. 11 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che, per le finalità previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider), prevede la concessione di contributi in favore di piccole e medie imprese che realizzino l'insediamento di nuove attività ovvero l'ammodernamento e l'ampliamento di impianti esistenti in zone colpite da crisi siderurgica;

Vista la decisione della Commissione del 6 febbraio 1990 e la delibera del CIPI in data 28 giugno 1990 che individuano le zone colpite da crisi siderurgica;

Vista la nota n. 91970 del 31 dicembre 1990 della Commissione delle Comunità europee che dichiara la compatibilità, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato, del contenuto, del citato art. 11 e che consente l'attribuzione di un contributo aggiuntivo pari al 5% del costo dell'investimento ammesso al contributo di cui ai commi 1 e 1-*bis* del citato art. 11, con onere a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto che ai sensi dei commi 3 e 6 dell'art. 11 soprarichiamato occorre stabilire mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli investimenti ammissibili alle agevolazioni, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di agevolazione, per l'istruttoria delle stesse, per la concessione e l'erogazione dei contributi;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 16 aprile 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 90114 del 20 maggio 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento trova applicazione per le iniziative che si svilupperanno nelle zone geografiche individuate con decisione della Commissione del 6 febbraio 1990 (allegato *F*).

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono fruire dei contributi di cui all'art. 11 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181:

a) le piccole e medie imprese industriali che, alla data di presentazione della domanda, abbiano non più di duecentocinquanta dipendenti e 25 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non appartengano ad un gruppo imprenditoriale, e cioè non siano società controllate o controllanti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, secondo comma, o comunque collegate, né direttamente né indirettamente a mezzo di finanziarie, fiduciarie o società di comodo;

b) le piccole e medie imprese appartenenti ad un gruppo imprenditoriale che, alla data della domanda, non superi nel suo insieme i limiti dimensionali sopracitati di duecentocinquanta dipendenti e 25 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie;

c) le piccole e medie imprese di servizi aventi, alla data della domanda, non più di settantacinque dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, sempreché non si configurino come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale;

d) le piccole e medie imprese di servizi appartenenti ad un gruppo imprenditoriale che, alla data della domanda, non superi nel suo insieme i limiti dimensionali sopracitati di settantacinque dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie;

e) le imprese artigiane che, alla data della domanda, non superino i limiti previsti dall'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 3.

Entità dei contributi

1. La misura del contributo di cui al predetto art. 11, comma 1 e 1-*bis*, è pari al 25% del costo degli investimenti ritenuti ammissibili, con un limite massimo di lire 700 milioni.

2. Il contributo per l'acquisizione dei servizi, di cui al successivo sesto comma del predetto art. 11, è concesso nella misura dell'80% del costo effettivo dell'investimento e comunque per un importo non superiore ai 30 milioni.

Art. 4.

Contributi per investimenti

1. Possono formare oggetto di richiesta di contributo di cui ai commi 1 e 1-*bis* del citato art. 11 gli investimenti destinati a:

a) insediamento di nuove attività: per insediamento di nuova attività deve intendersi la creazione di una nuova unità produttiva nella zona considerata;

b) ammodernamento degli impianti esistenti: sarà ritenuta ammissibile l'iniziativa riguardante un compiuto programma di razionalizzazione del ciclo produttivo con esclusione degli interventi di carattere manutentivo;

c) ampliamento degli impianti esistenti: saranno ritenute ammissibili le iniziative destinate al potenziamento dei singoli complessi industriali attraverso l'acquisto di nuovi macchinari, il potenziamento delle strutture, l'ampliamento dei fabbricati esistenti con l'eventuale acquisto dei terreni sui quali i fabbricati stessi dovranno essere costruiti.

2. Ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese, i contributi non possono essere concessi per investimenti relativi ai seguenti settori e comparti produttivi:

a) produzioni siderurgiche di cui all'allegato I del trattato CECA;

b) costruzioni e riparazioni navali;

c) produzione di fibre tessili artificiali.

3. Saranno escluse dalle agevolazioni le spese sostenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 120/1989 nonché le spese destinate all'acquisto di macchinari usati o imputabili a commesse interne. Non verranno altresì ammesse spese che non siano direttamente ed immediatamente funzionali al programma approvato, né i costi generali inerenti agli immobili (sono comunque ammesse le spese di urbanizzazione primaria nel caso di acquisto di terreni) ed agli impianti, come ammortamenti, manutenzioni ordinarie e straordinarie, assicurazioni, ecc., nonché i costi per quote di spese generali aziendali.

4. Non saranno ammessi investimenti in scorte che superino la misura massima pari al 10% del costo totale del programma di investimenti.

5. Non saranno ammesse spese per progettazione e direzione lavori per importi superiori al 5% del costo totale del programma di investimenti.

6. Investimenti diversi da quelli previsti nel programma approvato non saranno considerati ammissibili ai fini della liquidazione del contributo.

7. Non saranno incentivate le iniziative in contrasto con la legislazione in materia di protezione ambientale.

Art. 5.

Contributi per l'acquisizione di servizi

1. Ai sensi del comma 6 del citato art. 11, saranno incentivate le acquisizioni di servizi destinate alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti o ad elevare il livello qualitativo dei prodotti medesimi e ad aumentare la produttività.

2. In particolare fra i servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati rientrano quelli relativi a: ricerca di mercato, analisi sulla clientela potenziale, acquisizione di informazioni sulla concorrenza, ricerca di partners commerciali.

3. I servizi volti ad elevare il livello qualitativo dei prodotti comprendono: ricerca di nuove formulazioni, ricerca per l'impiego di nuove materie prime, ricerca di prodotti meno inquinanti, specializzazione del prodotto per classe di consumatore, studio di interventi sul ciclo produttivo per contenere gli scarti di qualità dei prodotti rispetto agli standards desiderati.

4. Fra i servizi volti ad aumentare la produttività si annoverano: ricerca per la rifasatura del processo produttivo, razionalizzazione del lay-out e dei flussi dei materiali, automazione del controllo del processo produttivo, consulenze finalizzate a razionalizzare l'intervento della forza lavoro.

5. Non saranno incentivate iniziative in contrasto con la legislazione in materia di protezione ambientale.

6. Non saranno ammessi ai benefici di legge i programmi di investimento nei settori di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.

7. Saranno escluse dalle agevolazioni le spese sostenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 120/1989.

8. Non sono, altresì, ammesse spese che non siano direttamente ed immediatamente funzionali al programma approvato.

9. Investimenti diversi da quelli previsti dal decreto di concessione non saranno considerati ammissibili ai fini della liquidazione del contributo.

Art. 6.

Abbuono di interessi

1. Ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, il contributo di cui al comma 1, su richiesta dell'impresa, potrà essere trasformato in tutto o in parte in abbuono di interessi, su finanziamenti concessi da istituti o sezioni specializzati nel credito a medio termine per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili.

2. Il contributo interessi sarà erogato in quote costanti annualmente in coincidenza con la scadenza rate del piano di ammortamento fino alla scadenza del finanziamento medesimo. Il totale delle quote in conto interessi attualizzato ad un tasso effettivo annuo pari al tasso ufficiale di sconto al momento della concessione del contributo, deve essere uguale al contributo concesso.

3. Il finanziamento al quale viene applicato il contributo interessi potrà essere a tasso fisso o variabile, in lire o in valuta, purché la durata sia superiore a diciotto mesi e fino a dieci anni e purché la sua erogazione sia condizionata all'attuazione del programma di investimenti oggetto dell'agevolazione. Il finanziamento potrà anche essere già stato stipulato al momento della concessione del contributo interessi e comunque in data non anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 120/1989.

4. Il finanziamento non dovrà essere agevolato da altre leggi statali o regionali.

5. Il contributo in conto interessi, considerato nel suo ammontare, non può comunque essere superiore al totale delle quote interessi previste dal piano di ammortamento.

6. Il contributo in conto interessi sarà assoggettato alla ritenuta di acconto del 4% dell'imposta IRPEF o IRPEG ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 7.

Procedimento

1. Le domande di contributo dovranno essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato *A* e corredate dalla documentazione indicata nell'allegato *B* del presente regolamento.

2. Le domande, di cui una in bollo, e la relativa documentazione, dovranno essere prodotte in triplice copia.

3. Le domande di contributo debbono essere inviate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione VI, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, di cui fa fede la data del timbro dell'ufficio postale di spedizione, escluso qualsiasi altro mezzo di spedizione o consegna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Il comitato tecnico di cui al comma 3 dell'art. 11 sopracitato esprime il proprio motivato parere al Ministro dell'industria sull'ammissibilità dei programmi presentati.

5. Il Ministro dell'industria, sentito il parere del comitato tecnico di cui al comma 4 del presente articolo, con proprio decreto motivato concede o nega il contributo.

6. L'erogazione del contributo a fondo perduto sarà connessa alla realizzazione delle varie fasi del programma. Il contributo sarà, pertanto, liquidato in due tranches, rispettivamente pari al 40% ed al 60% dell'ammontare complessivo, sulla base di idonea documentazione, come esposta in dettaglio negli allegati *C, D, E,* che dimostri rispettivamente la realizzazione di una quota del programma pari al 50% ed il completamento dello stesso.

7. L'erogazione della seconda quota di contributo, pari al 60%, avverrà dopo che le commissioni previste dall'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, avranno effettuato, su richiesta di questo Ministero e nel termine di sessanta giorni, la verifica della realizzazione totale del programma.

8. L'erogazione del contributo per abbuono di interessi avverrà dopo la verifica della realizzazione dell'intero programma e su presentazione della quietanza rilasciata dall'istituto di credito relativa al pagamento delle quote capitale e delle quote interessi.

9. L'erogazione del contributo sul costo dell'acquisizione dei servizi reali avverrà in un'unica soluzione.

Art. 8.

Riduzione o esclusione dei contributi

1. Qualora le imprese destinatarie dei benefici di legge non realizzino totalmente il programma approvato ed il costo dell'investimento risulti inferiore a quello stabilito nel decreto di concessione, il contributo relativo verrà proporzionalmente ridotto, sempreché la commissione di cui alla legge n. 130/1983 accerti che le finalità dell'investimento sono state sostanzialmente conseguite, anche se in misura più limitata.

2. L'impresa, per la stessa iniziativa, non deve aver chiesto la concessione dei contributi di cui all'art. 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, né di altri contributi previsti da altre leggi statali o regionali.

3. Nei casi di restituzione dei contributi di cui al comma 5 dell'art. 11 sopracitato, i relativi versamenti dovranno essere effettuati in favore del capo XVIII, capitolo 3600: entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle entrate di bilancio dello Stato.

4. Nei confronti delle imprese inadempienti si procederà in conformità alle norme che disciplinano i casi di insolvenza verso lo Stato.

Art. 9.

Contributo aggiuntivo del Fondo europeo di sviluppo regionale

1. Alle imprese che avranno ottenuto la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'art. 11 sopracitato è concesso un contributo aggiuntivo pari al 5% del costo degli investimenti ritenuti ammissibili il cui onere è a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

2. In relazione ai versamenti comunitari, il contributo di cui sopra sarà erogato su richiesta di questo Ministero dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 10.

Stanziamenti

1. Lo stanziamento di 70 miliardi di cui al comma 4 dell'art. 11 sopracitato è ripartito in ragione di lire 65 miliardi per gli interventi di cui ai commi 1 e 1-*bis* e di lire 5 miliardi per gli interventi di cui al comma 6 dello stesso art. 11.

2. Lo stanziamento da destinare alla concessione del contributo aggiuntivo con onere a carico del FESR è determinato in lire 13 miliardi.

3. Gli stanziamenti come sopra individuati sono suddivisi, secondo il seguente prospetto, fra le regioni interessate al programma in misura proporzionale ai parametri fissati dalla CEE in sede di attuazione del regolamento Resider ai fini della quantificazione del contributo spettante alle singole zone a valere sul FESR.

	Per contributo FESR	Per contributo art. 1 - 1-*bis*	Per contributo art. 6
Lombardia	3.921.488	19.607.438	1.508.265
Liguria	3.814.050	19.070.246	1.466.942
Toscana	2.847.107	14.235.538	1.095.041
Umbria	2.417.355	12.086.778	929.752
Totale	13.000.000	65.000.000	5.000.000

4. Eventuali disponibilità residue, al netto degli impegni assunti con decreto del Ministro, sullo stanziamento fissato per ciascuna delle regioni suindicate, potranno essere utilizzate in favore delle rimanenti regioni che presenteranno maggiori esigenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

Visto il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1991
Registro n. 19 Industria, foglio n. 143

ALLEGATO *A*

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Divisione VI - Via Molise, 2 - 00100 ROMA

SCHEMA MODULO DI DOMANDA

A) Richiedente ....
Ragione sociale/Ditta ....
Codice fiscale ....
Capitale sociale e sua composizione ....
Sede legale/Domicilio ....
C.A.P. .... città ....
Via .... tel. .... telex ....
Unità produttiva/e ....
N. CCIAA .... Legalmente rappresentante ....
Qualifica ....

B) Dichiara di essere a conoscenza dell'art. 11 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, e del relativo regolamento di attuazione e di essere in possesso dei requisiti di legge.

B1) Chiede di poter beneficiare del contributo di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, per la realizzazione della seguente iniziativa:

1) insediamento di nuova attività consistente in .... da realizzarsi in (comune, provincia, frazione, via, numero civico) ....
e o ....,

2) ammodernamento stabilimento sito in (comune, provincia, frazione, via, numero civico) ....
e/o ....,

3) ampliamento stabilimento sito in (comune, provincia, frazione, via, numero civico) ....

B2) Ai sensi del comma 1-*bis* del citato art. 11, chiede il contributo di cui al comma 1 venga totalmente (o parzialmente) trasformato in abbuono di interessi su finanziamento dell'importo di lire .... che l'istituto di credito a medio termine .... concederà (ovvero ha concesso, con contratto in data ....) a questa società esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della presente domanda.

B3) Chiede il contributo aggiuntivo del 5% a valere sulle disponibilità del Fondo europeo di sviluppo regionale.

B4) Chiede di poter beneficiare del contributo di cui all'11, comma 6, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge n. 181, per l'acquisizione presso lo stabilimento di (comune, provincia, frazione, via, numero civico), dei servizi sottoindicati:

1) ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei seguenti prodotti: ....,

2) elevazione del livello qualitativo dei prodotti mediante l'acquisizione del seguente servizio (o servizi): ....
....

C) Dichiara ad ogni effetto che gli elementi forniti sia con la presente istanza sia con la documentazione allegata sono rigorosamente conformi alla realtà.

Data, ...

Il legale rappresentante

....

ALLEGATO *B*

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

(Commi 1, 1-*bis* e 6)

1) Certificato storico di iscrizione alla C.C.I.A.A.

2) Certificato di iscrizione all'INPS, concernente l'inquadramento nel settore industria oppure nel settore artigiano.

3) Certificato del tribunale attestante la vigenza della richiedente, i rappresentanti legali ed i relativi poteri.

4) Certificato dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero degli addetti impiegati stabilmente nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

5) Certificato INPS dal quale risulti lo *status* giuridico del personale dipendente (in servizio oppure in C.I.G.) alla data di presentazione della domanda.

6) Dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante dell'impresa attestante i seguenti punti:

a) i dipendenti risultano pario a n. .... unità, come dall'unito certificato rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro;

b) il capitale investito risulta pari a lire .... alla data di presentazione della domanda, come dall'unita situazione patrimoniale (alla data più recente possibile) sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;

c) non sussistono collegamenti di carattere tecnico-finanziario ed organizzativo con altre imprese, tali da configurare le stesse come appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale che complessivamente superi i prescritti limiti dimensionali;

d) il fatturato relativo all'esercizio precedente è di lire..........;

e) l'impresa istante non ha chiesto né ottenuto per l'iniziativa oggetto della presente domanda né i contributi di cui all'art. 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, né i contributi previsti da altre leggi statali o regionali;

f) il programma oggetto di contributo è conforme alla normativa in materia di protezione ambientale.

7) Relazione tecnica dalla quale risulti:

1) notizie sull'impresa:

— anno di costituzione, capitale sociale, capitale investito, dipendenti ante programma, dipendenti post programma;

— attività dell'impresa nell'ultimo biennio con riguardo: ai centri di produzione; al fatturato; alla produzione e vendita, in quantità, suddivise per tipo di prodotto; all'occupazione annuale media; ai consumi di energia elettrica; eventuali contributi percepiti dall'impresa;

2) caratteristiche - finalità dell'investimento:

— tipo ed ubicazione dell'iniziativa;
— settore economico;
— attività;
— finalità;.

3) investimenti programmati:

— terreni;
— fabbricati;
— macchinari, impianti, attrezzature;
— impianti antinquinamento;
— progettazione e direzione lavori (non più del 5%);
— scorte (non più del 10%).

La spesa relativa deve essere indicata sia nel suo ammontare che nel maggiore dettaglio possibile.

8). Dichiarazione di impegno, a firma del legale rappresentante dell'impresa, a non alienare, cedere o comunque distrarre i beni acquistati col contributo nel periodo di tre anni successivo alla consegna dei beni stessi come risultante dalle relative bolle di consegna o fatture accompagnatorie.

ALLEGATO *C*

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO DI CUI AL COMMA 1
(può anche essere allegata alla domanda di contributo se l'iniziativa è già stata realizzata)

1) Fatture o altra documentazione di spesa fiscalmente regolare, in «copia autenticata», ossia in regola con l'imposta di bollo e dichiarata conforme all'originale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica dell'atto di compravendita nel caso di acquisto di beni immobili.

2) Elenco riepilogativo dei titoli di spesa, redatto secondo lo schema allegato *C*1, con la specificazione della ragione sociale e dell'indirizzo completo del fornitore, con descrizione della fornitura; l'importo delle fatture al netto di IVA, indicazione della somma effettivamente pagata ai fini della realizzazione del programma.

I titoli di spesa riportati in elenco dovranno essere distinti per voci di investimento, seguendo lo schema riportato nella scheda istruttoria predisposta e che forma parte integrante del decreto di concessione. Di ciascuna voce dovrà essere indicato il totale parziale e, a conclusione, il totale generale dell'intero investimento.

Ogni pagina dell'elenco dovrà essere corredata dalla dichiarazione indicata nell'allegato *C*1 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale.

Gli elenchi dovranno riportare esclusivamente le fatture intestate all'impresa che li presenta e li sottoscrive.

3) Riepilogo redatto secondo lo schema di cui all'allegato *C*2.

4) Attestazione di nuova fabbricazione dei beni acquistati rilasciata dal costruttore o dal rivenditore, in lingua italiana, secondo lo schema di cui all'allegato *C*3.

5) Attestazione della conformità dei macchinari alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, rilasciate dal costruttore, per i macchinari di fabbricazione italiana; dal costruttore, in lingua italiana, per i macchinari fabbricati negli Stati membri della CEE; da Enti federati U.N.I., per macchinari fabbricati in Stati non membri della CEE, secondo gli schemi *C*4, *C*5, *C*6.

6) Dichiarazione di importazione della dogana e documentazione bancaria relativa al pagamento effettuato, in originale o in copia autenticata, per i beni di fabbricazione estera.

7) Dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici dei beni ammessi a contributo attestante l'avvenuto pagamento delle somme imputate al programma, nonché l'inesistenza di diritti di prelazione, di privilegio o patti di riservato dominio.

8) Rapporto tecnico dettagliato sulla realizzazione del programma di investimento, con descrizione degli investimenti suddivisa per le singole voci del piano e aderente agli elementi di spesa con una valutazione tecnica dei risultati conseguiti.

ALLEGATO *C*1

Società ....

Sede legale ....

ELABORATO DI CONTABILITÀ INDUSTRIALE

Elenco delle fatture e di altri titoli di spesa inerenti al programma di investimenti di cui all'art. 11 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1989, n. 181, ed approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data ....

N. Pr.vo	Estremi della fattura			Breve descrizione della fornitura	Importo fatture al netto di Iva	Pagamenti eseguiti al netto di IVA	Note eventuali	
	N.	Data	Fornitore con indirizzo completo				Ditta	Sezione
				1) Titolo dell'investimento				
				Totale . . .				

I sottoscritti dichiarano che le spese ed i costi esposti riguardano effettivamente ed esclusivamente gli investimenti contenuti nel programma approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e che delle forniture è stato effettuato il saldo. Dichiarano, inoltre che le ditte fornitrici non hanno acquisito né acquisiranno sui macchinari, impianti ed attrezzature da esse forniti alcun diritto di prelazione, privilegio o patto di riservato dominio.

Società
Il presidente del consiglio di amministrazione

Il collegio sindacale
Il presidente

ALLEGATO C2

Società ....

Sede legale ....

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 11 DEL DECRETO-LEGGE 1° APRILE 1989, N. 120, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181, APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO IN DATA ....

Riepilogo

	Investimenti realizzati			Programma investimenti	Eccedenze
	I Sal.	II Sal.	Totale		
- Terreni					
- Fabbricati					
- Macchinari, impianti, attrezzature					
- impianti antinquinamento					
- progettazione direzione lavori (non più del 5%)					
- Scorte (non più del 10%)					
Totale . . .					

Società
Il presidente del consiglio di amministrazione

ALLEGATO C3

SCHEMA DI ATTESTAZIONE DI NUOVA FABBRICAZIONE

La sottoscritta ....
(nome e ragione sociale del costruttore per i beni di fabbricazione italiana, del costruttore o del venditore per i beni di fabbricazione estera)

con sede legale in.. (provincia di ....

.... via ....

dichiara che ....
(descrizione, modello e numero di matricola, se disponibile, del bene o dei beni)

di cui .... e di nuova fabbricazione.
(vedi nota)

(Timbro della ditta costruttrice o venditrice)

Legale rappresentante:

nome .... cognome ....

posizione nella ditta ....

Firma ....

Nota:

Per gli acquisti diretti è possibile fare riferimento alla fattura (numero e data della fattura a saldo).

ALLEGATO C4

SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO

La sottoscritta ....
(nome e ragione sociale del costruttore)
con sede legale in .... (provincia di ....
.... via ....
dichiara che ....
(descrizione, modello e numero di matricola, se disponibile, del bene o dei beni)
di cui .... è conforme alle norme sulla prevenzione
(vedi nota)
degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

(Timbro della ditta costruttrice)

Legale rappresentante:

nome .... cognome ....

posizione nella ditta ....

Firma ....

Nota:

Per gli acquisti diretti è possibile fare riferimento alla fattura (numero e data della fattura a saldo).

ALLEGATO C5

SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO

(Per i beni fabbricati in Stati esteri membri della CEE)
(da redigersi in lingua italiana)

La sottoscritta ....
(nome e ragione sociale del costruttore)
con sede legale in .... (Stato ....
..............................) via ....
dichiara che ....
(descrizione, modello e numero di matricola, se disponibile, del bene o dei beni)
di cui ....
(vedi nota)
è conforme alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro in vigore in: ....
(Nome dello Stato membro dove i beni sono prodotti o commercializzati)
e che dette norme assicurano la protezione della salute e della vita delle persone in maniera equivalente alle norme italiane.

(Timbro della ditta costruttrice)

Legale rappresentante:

nome .... cognome ....

posizione nella ditta ....

Firma ....

Nota:

Per gli acquisti diretti è possibile fare riferimento alla fattura (numero e data della fattura a saldo).

ALLEGATO C6

SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO

(Per i beni fabbricati in Stati esteri non membri della CEE)

Il sottoscritto ....
(nome e ragione sociale dell'ente federato UNI)

con sede legale in .... (Stato ....)

via ....

dichiara che ....
(descrizione, modello e numero di matricola, se disponibile, del bene o dei beni)

di cui .... è conforme alle norme sulla prevenzione
(vedi nota)

degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

(Timbro dell'ente)

Legale rappresentante:

Nome .... Cognome ....

Posizione nell'ente ....

Firma ....

Nota.

Per gli acquisti diretti è possibile fare riferimento alla fattura (numero e data della fattura a saldo).

ALLEGATO *D*

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1) Dichiarazione sulle modalità di pagamento a firma del legale rappresentante dell'impresa da effettuare mediante:

a) quietanza diretta;

b) accreditamento in conto corrente bancario intestato esclusivamente all'impresa istante;

c) accreditamento in conto corrente postale.

2) Dichiarazione rilasciata dalla prefettura ai sensi dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

3) Certificato del tribunale attestante la vigenza della richiedente, i rappresentanti legali ed i relativi poteri.

ALLEGATO *E*

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA RELATIVAMENTE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI LOTTA AI FENOMENI DI DELINQUENZA MAFIOSA, LEGGE 19 MARZO 1990, N. 55, AI FINI DELLA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 11 DEL DECRETO-LEGGE 1° APRILE 1989, N. 120, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181.

La legge 19 marzo 1990, n. 55, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1990, ha introdotto «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale».

In particolare, l'art. 7 ha, tra l'altro, previsto che, prima di consentire concessioni e/o erogazioni di contributi o finanziamenti e mutui agevolati, debba essere acquisita apposita certificazione relativa ai soggetti destinari nelle agevolazioni circa la sussistenza di provvedimenti che applichino misure di prevenzione.

Pertanto, per consentire la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 11 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, è necessario che, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 55/1990, l'impresa stessa richieda alla prefettura competente (per il luogo dove l'impresa ha la sede legale) la certificazione citata.

La certificazione va richiesta in carta libera e deve riguardare:

in caso di ditta individuale: il titolare;

in caso di società in nome collettivo: la società nonché tutti i soci personalmente;

in caso di società in accomandita semplice: la società nonché i soci accomandatari personalmente;

in caso di società di capitali e per le cooperative: la società, i legali rappresentanti, nonché tutti gli amministratori personalmente (e cioè in caso di organo collegiale tutti i consiglieri).

Nella richiesta alla prefettura deve essere espressamente indicato che la certificazione è necessaria (a seconda dei casi) per la concessione dei contributi di cui all'art. 11 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, e per l'erogazione del contributo medesimo.

Alla richiesta, che andrà stilata sugli appositi moduli predisposti dalle Prefetture, devono essere allegati, in originale, i certificati di residenza e di stato di famiglia di ciascuna delle persone nei confronti delle quali viene richiesto il certificato.

La certificazione rilasciata dalla prefettura ha una validità di tre mesi dalla data del rilascio.

Tale certificazione deve essere trasmessa al Ministero dell'industria entro venti giorni dalla data del rilascio.

La certificazione può essere esibita anche in copia autentica ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La certificazione dovrà essere fornita su richiesta di questo Ministero prima dell'emanazione del decreto di concessione del contributo e, per le fasi successive, prima dell'emanazione del decreto di erogazione.

Insieme con la certificazione, la società dovrà esibire un certificato del tribunale, dal quale risulti la composizione degli organi amministrativi della società ed i legali rappresentanti della stessa (per statuto o per specifiche deliberazioni), oppure un certificato della camera di commercio che certifichi la composizione degli organi amministrativi e indichi i legali rappresentanti.

ALLEGATO *F*

DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 6 FEBBRAIO 1990 RELATIVA ALLE ZONE DI CUI ALL'ART. 3, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 328/88 DEL CONSIGLIO, CHE ISTITUISCE UN PROGRAMMA COMUNITARIO A FAVORE DELLA RICONVERSIONE DELLE ZONE SIDERURGICHE (PROGRAMMA RESIDER).

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(90/64/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone siderurgiche (programma Resider) (1) e in particolare l'art. 3, paragrafo 2;

Considerando che l'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 prevede che il programma comunitario si applichi alle zone che soddisfano ai criteri di cui all'art. 3, paragrafo 1, e alle soglie di cui all'art. 4, paragrafo 1 di detto regolamento;

Considerando che le zone che possono beneficiare del programma comunitario devono formare oggetto di una domanda dello Stato membro interessato; che la Repubblica italiana ha presentato alla Commissione una richiesta in tal senso riguardante la provincia di Livorno e le zone di: Genova, Terni - Spoleto, Sebino - Val Camonica - Val Cavallina;

Considerando che queste zone soddisfano ai criteri summenzionati;

Ha adottato

la presente decisione:

Art. 1.

Le zone seguenti:

provincia di Livorno;

zona di Genova comprendente i seguenti quaranta comuni della provincia di Genova: Arenzano, Avegno, Bargagli, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Davagna, Genova (in parte, cioè: GZU Ponente, GZU Polcevera, Sampierdarena, GZU Bisagno eccetto S. Fruttuoso, Valle Sturia, San Martino, Stura-Quarto, Porto), Isola del Cantone, Lavagna, Lievi, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Montoggio, Orero, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Rossiglione, S. Colombano Certenoli, S. Margherita Ligure, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante, Sori, Tribogna;

zona di Terni - Spoleto, costituita dalla provincia di Terni e dal contiguo comune di Spoleto;

zona di Sebino - Val Camonica - Val Cavallina comprendente i seguenti sessantotto comuni della provincia di Brescia: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Berzo San Fermo, Bianzano, Bienno, Borgo di Terzo, Borno, Bossico, Braone, Breno, Capo di Ponte, Casazza, Castro, Cedegolo, Cenate Sopra, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Costa Volpino, Darfo Boario Terme, Edolo, Endine Gaiano, Entratico, Esine, Fonteno, Gaverina Terme, Gianico, Grone, Incudine, Losine, Lovere, Lozio, Luzzana, Malegno, Malonno, Monasterolo del Castello, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pianico, Pisogne, Ponte di Legno, Prestine, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Saviore dell'Adamello, Sellero, Solto Collina, Sonico, Sovere, Spinone al Lago, Temù, Trescore Balneario, Vezza d'Oglio, Vigano San Martino, Vione, Zandobbio,

soddisfano ai criteri di cui all'art. 3, paragrafo 1 e alle soglie di cui all'art. 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 328/88.

(1) G.U. n. L 33 del 5 febbraio 1988, pag. 1.

Il programma comunitario istituito da tale regolamento si applica pertanto a dette zone.

Art. 2.

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1990

Per la Commissione
Bruce MILLAN
Membro della Commissione

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 328/88, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 33 del 5 febbraio 1988.

— Il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 è il seguente:

«Art. 11. — 1. Per le finalità previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) [v. nota precedente, *n.d.r.*] e per favorire lo sviluppo economico delle zone colpite da crisi siderurgica, da indicare da parte del CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere concessi alle piccole e medie imprese di cui al comma 2 contributi a fondo perduto per l'insediamento di nuove attività ovvero per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti; il contributo sul costo degli investimenti, ammissibili alle agevolazioni purché non relativi ad attività appartenenti al settore siderurgico, sarà pari al 25 per cento della spesa complessiva entro il limite massimo di 700 milioni di lire.

1-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 può essere trasformato, in tutto o in parte, su richiesta dell'impresa, in abbuono di interessi sui finanziamenti concessi dagli istituti e dalle sezioni specializzati per il credito a medio termine.

2. Ai fini del presente articolo si intendono per piccole e medie imprese le piccole e medie imprese industriali aventi non più di 300 dipendenti e 30 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale, nonché le piccole e medie imprese di servizi aventi non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale. Per le imprese artigiane valgono i limiti dimensionali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Si considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti di cui all'art. 2359 del codice civile, nonché le imprese che comunque siano collegate, direttamente o indirettamente, tramite finanziarie fiduciarie e società di comodo, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali di cui al presente articolo.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, gli investimenti ammissibili alle agevolazioni, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di agevolazione, per l'istruttoria delle stesse, per la concessione e l'erogazione dei contributi. Provvede altresì, sentito un comitato tecnico, che sarà appositamente istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fissare i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni. L'accertamento della realizzazione dei programmi sarà effettuato da apposite commissioni nominate ai sensi dell'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130..

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nel limite di lire 70 miliardi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle disponibilità residue, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, del "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le spese conseguenti all'applicazione del presente articolo riguardanti le indennità di missione e spese di trasporto, nonché il funzionamento del comitato di cui al comma 3, sono poste a carico del già citato "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" fino ad un ammontare massimo di 300 milioni. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, sulla medesima voce di investimento, salvo quelle previste dalle Comunità economiche europee.

5. Qualora i beni acquistati con il contributo di cui al comma 1 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla consegna dei beni stessi, può essere disposta la revoca delle agevolazioni. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza di tale revoca, per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, l'impresa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione la maggiorazione da applicare è determinata sulla base del tasso di interesse legale.

6. Alle piccole e medie imprese di cui al presente articolo può essere concesso un contributo sul costo di acquisizione di servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti oppure ad elevare il livello qualitativo dei prodotti medesimi e ad aumentare la produttività. Il contributo è concesso nella misura dell'80 per cento del costo effettivamente sostenuto e comunque per un importo non superiore a 50 milioni, su proposta del comitato di cui al comma 3. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere finanziario per la concessione di tale contributo è a carico delle disponibilità di cui al comma 4.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano attuazione in relazione all'applicazione del regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider)».

Si trascrive il testo ovvero l'argomento delle disposizioni soprarichiamate:

— I limiti dimensionali per l'impresa artigiana sono previsti dall'art. 4 della legge n. 443/1985 (Legge-quadro per l'artigianato), che qui si trascrive:

«Art. 4. *(Limiti dimensionali)*. — L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta».

— L'art. 2359 del codice civile definisce le società controllate e le società collegate. Se ne trascrive il testo, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

— L'art. 18 della legge n. 130/1983 (Legge finanziaria 1983), oltre ad autorizzare spese aggiuntive per consentire il completamento degli interventi del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale costituito ai sensi dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, così recita, al sesto e settimo comma:

«A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la più agile attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La disciplina di cui al precedente comma può essere estesa alle altre norme di incentivazione alle imprese industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale):

«Art. 20. — Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attività almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorato o di prodotto laminato.

Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il "Fondo per la realizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici", i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.

È autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le disponibilità del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria dello Stato.

Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro.

I contributi di cui al precedente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo».

— La decisione della Commissione n. 90/64/CEE del 6 febbraio 1990 (v. allegato *F* al decreto qui pubblicato) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L. 43 del 17 febbraio 1990.

— La delibera CIPI del 28 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 1° agosto 1990, individua nelle zone rientranti nei comuni delle province di Livorno, Genova, Terni, Perugia e Brescia, specificatamente indicati nella decisione della Commissione CEE del 6 febbraio 1990 di cui sopra, le aree colpite da crisi siderurgica.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenze di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando in necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse:

— Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 443/1985 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse.

Nota agli articoli 4 e 5:

Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse. Il predetto decreto è entrato in vigore il 4 aprile 1989.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse. Il predetto decreto è entrato in vigore il 4 aprile 1989.

— Il secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) prevede che: «Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dei commi sesto e settimo dell'art. 18 della legge n. 130/1983 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 8:

— Riguardo alla commissione di cui alla legge n. 130/1983 si vedano i commi sesto e settimo di detta legge riportati in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse. Si trascrive, qui di seguito, il testo dell'art. 8 di detto decreto:

«Art. 8. — 1. Ai fini della ammissibilità al Fondo speciale di reindustrializzazione delle iniziative individuate dall'IRI, il Ministro delle partecipazioni statali, di intesa per quelle localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, verifica preventivamente la corrispondenza delle medesime alle finalità indicate nei programmi di cui all'art. 5.

2. Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità del Fondo.

3. Il Ministro delle partecipazioni statali è autorizzato ad erogare all'IRI anticipazioni del 50 per cento delle somme occorrenti alle aziende proponenti il programma speciale di reindustrializzazione, per la realizzazione delle iniziative specificate nel programma di cui all'art. 5.

4. Detta anticipazione è collegata alla presentazione di progetti delle singole iniziative, con specificazione analitica dei costi preventivati.

5. Una ulteriore anticipazione, pari al 50 per cento del residuo, può essere concessa dal Ministro delle partecipazioni statali qualora il soggetto proponente dimostri di avere effettuato spese per la realizzazione del progetto almeno pari all'anticipazione ricevuta.

6. Per la realizzazione del programma di promozione industriale di cui all'art. 5, comma 1, approvato dal CIPI, il Ministro delle partecipazioni statali dispone, tramite l'IRI, l'erogazione contestuale delle somme necessarie, a valere sul fondo speciale di reindustrializzazione, in rate trimestrali commisurate al fabbisogno ed alle modalità temporali indicati nel medesimo programma. La SPI S.p.a. è autorizzata ad utilizzare le predette somme a favore delle iniziative imprenditoriali, di cui all'art. 5, comma 1, nelle quali assuma partecipazione al capitale con quote di minoranza attraverso la concessione di prefinanziamenti delle agevolazioni richieste sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicata nelle aree individuate dal presente decreto e previa deliberazione, da adottarsi nel termine massimo di centoventi giorni, da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno. A tali prefinanziamenti, siano essi relativi ad agevolazioni in conto capitale o tasso agevolato, saranno applicate le condizioni e le modalità previste dalla normativa di finanziamento agevolato richiesta ed in ogni caso ad un tasso non superiore al 7 per cento. Per le iniziative di cui al presente comma, l'ambito territoriale di riferimento è quello della provincia di appartenenza dell'area di crisi siderurgica. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali il CIPI può deliberare, ai fini della localizzazione delle iniziative di cui al presente comma, di ampliare l'area di intervento al territorio rientrante nel raggio di trenta chilometri calcolato rispetto ai centri urbani di Napoli, Taranto, Genova e Terni nonché a quelli relativi all'applicazione dell'art. 7, comma 5, purché ricadente nell'ambito delle rispettive regioni di appartenenza.

7. Per le iniziative localizzate nelle aree del centro nord da parte della SPI S.p.a. potrà essere concesso un contributo per un ammontare non superiore al 25 per cento degli investimenti ammissibili. Tale contributo potrà essere cumulato con quello previsto dal regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) secondo le modalità indicate all'art. 11.

8. Alle iniziative localizzate nelle aree del Mezzogiorno al cui capitale la SPI S.p.a. partecipi, la stessa SPI potrà concedere finanziamenti agevolati sino a copertura dei fabbisogni finanziari residui rispetto alle agevolazioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, e di eventuali altre leggi agevolative, nonché rispetto all'ammontare di capitale proprio di cui all'art. 69, ottavo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A tali finanziamenti si applica un tasso pari a quello previsto nel comma 2, lettera *b)*, dell'art. 6 e con durata non superiore ad anni quattro.

9. I contributi erogati alle società che attuano le iniziative incluse nel programma speciale di reindustrializzazione e nel programma di promozione industriale di cui all'art. 5 costituiscono adeguamento dei mezzi propri delle società stesse e sono da queste accantonabili in un apposito fondo del passivo del bilancio in sospensione di imposta ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Nella determinazione dell'entità dell'intervento del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 14 giugno 1988.

11. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli aspetti occupazionali, vigila sull'attuazione dei programmi di cui all'art. 5, comma 1. I Ministri di cui sopra, per i rispettivi ambiti di competenza, presentano al CIPI una relazione semestrale, da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento agli investimenti attivati ed ai connessi riflessi occupazionali.

12. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale, può promuovere accordi di programma ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64».

Per consultare il testo delle norme soprarichiamate si vedano le note annesse al testo del D.L. n. 120/1989, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1989.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse.

— L'art. 5 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), istituisce presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato un fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse.

Nota all'allegato A:

— Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse.

Nota all'allegato B:

— Per il testo dell'art. 8 del D.L. n. 120/1989 si veda in nota all'art. 8.

Nota all'allegato C:

— La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

Nota agli allegati C1 e C2:

— Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse.

Note all'allegato E:

— La legge n. 55/1990 reca: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre grave forme di manifestazione di pericolosità sociale». L'art. 7 di detta legge aggiunge l'art. 10-*sexies* alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, del seguente tenore:

«Art. 10-*sexies* [come modificato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203]. — 1. *La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art. 10-*quater. *Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.*

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o in contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. *Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter *del codice civile o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.*

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. *Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.*

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico *e dei propri conviventi* di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera *b)* il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. *Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.*

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15».

— Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse.

— La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme». Si trascrive il testo del relativo art. 14:

«Art. 14 *(Autenticazione di copia)*. — Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'art. 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. Le disposizioni di cui all'art. 13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche.

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate».

91G0403

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 ottobre 1991.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte d'appello di Trieste.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 3428 R/7/a in data 12 settembre 1991 del presidente della corte d'appello di Trieste, con la quale si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detta corte non è stato in grado di funzionare il 20, 23 e 25 marzo 1991 a causa dello stato di agitazione del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte d'appello di Trieste il 20, 23 e 25 marzo 1991, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro: MARTELLI

91A4838

DECRETO 25 ottobre 1991.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la pretura di Sondrio - sezione distaccata di Morbegno.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note n. 497 in data 4 luglio 1991 del pretore di Sondrio e n. 9285/UG/91 in data 7 ottobre 1991 del presidente della corte d'appello di Milano, con le quali si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la pretura di Sondrio - sezione distaccata di Morbegno, non è stato in grado di funzionare dal 6 maggio al 14 giugno 1991 a causa della totale assenza del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la pretura di Sondrio - sezione distaccata di Morbegno, dal 6 maggio al 14 giugno 1991, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro: MARTELLI

91A4839

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 ottobre 1991.

Reintegrazione nella carica di un consigliere e sindaco del comune di Teano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Ministro dell'interno datato 30 settembre 1991 con il quale, in base all'enunciato dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stata disposta la rimozione del sig. Mario Toscano dalla carica di consigliere e sindaco del comune di Teano (Caserta);

Visto il successivo rapporto del prefetto di Caserta datato 11 ottobre 1991 con il quale è stato comunicato l'annullamento delle sentenze di condanna indicate nella relazione costituente parte integrante del predetto decreto di rimozione datato 30 settembre 1991;

Visto in particolare che la Corte di cassazione, con sentenza dell'8 aprile 1986 ha annullato senza rinvio la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere datata 6 marzo 1985 — con la quale il sig. Mario Toscano era stato condannato per oltraggio continuato a pubblico ufficiale e a pubblico impiegato — ed ha assolto il medesimo con formula «perché il fatto non costituisce reato»;

Visto inoltre che la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa in data 31 marzo 1987 con cui il sig. Mario Toscano veniva condannato per violazione degli articoli 110 e 324 del codice penale, è stata riformata con sentenza della corte d'appello di Napoli del 7 gennaio 1988 con la quale il medesimo è stato assolto con formula «perché il fatto non sussiste»;

Ritenuto, pertanto, che sono venuti a mancare i presupposti in base ai quali, in virtù dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990 è stata disposta la rimozione del sig. Mario Toscano dalla carica di consigliere e sindaco del comune di Teano;

Ritenuto, quindi, di dover procedere a reintegrare il sig. Mario Toscano nella carica di consigliere e sindaco del comune di Teano;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Mario Toscano è reintegrato nella carica di consigliere e sindaco del comune di Teano (Caserta).

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Con provvedimento del Ministro dell'interno del 30 settembre 1991 il sig. Mario Toscano consigliere e sindaco del comune di Teano (Caserta) è stato rimosso dalla predetta carica per gravi e persistenti violazioni di legge ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Successivamente alla emanazione del decreto, dalla informativa inviata al prefetto di Caserta dal comando gruppo carabinieri, è emerso che, con sentenza datata 8 aprile 1986 la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 6 aprile 1985 (emessa in riforma della precedente sentenza del luglio 1984 del pretore di Teano) e con la quale il Toscano era stato condannato per oltraggio continuato a pubblico ufficiale e a pubblico impiegato, ed ha assolto il medesimo con formula «perché il fatto non costituisce reato».

Inoltre con sentenza del 7 gennaio 1988 la corte d'appello di Napoli ha assolto con formula «perché il fatto non sussiste» il sig. Toscano dal reato di interesse privato in atti d'ufficio continuato, per il quale lo stesso era stato condannato con sentenza del 31 marzo 1987 dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Constatato che le gravi e persistenti violazioni di legge sono da ritenersi insussistenti e che, pertanto, è venuto meno il presupposto in base al quale, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, era stato adottato nei confronti del Mario Toscano il provvedimento di rimozione dalla carica di consigliere comunale e sindaco del comune di Teano, si reputa necessario provvedere a reintegrare il signor Mario Toscano nella predetta carica.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla reintegrazione del signor Mario Toscano nella carica di consigliere e sindaco del comune di Teano (Caserta).

Roma, 21 ottobre 1991

Il direttore generale: MALPICA

91A4873

DECRETO 23 ottobre 1991.

Rimozione dalla carica di un consigliere e sindaco del comune di Pollina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il sindaco del comune di Pollina (Palermo) sig. Giuseppe Abbate risulta, tra l'altro, imputato del reato previsto dall'art. 416-*bis* che integra, per effetto della legge 13 settembre 1982, n. 646, l'art. 416 del codice penale;

Constatato che la funzione rappresentativa della comunità locale risulta incompatibile con la permanenza a capo dell'amministrazione medesima di un soggetto imputato di far parte di una associazione di tipo mafioso;

Constatato, inoltre, che, in relazione anche alla particolare gravità degli altri reati ascritti, l'espletamento della carica elettiva consiliare è in contrasto con l'interesse pubblico a che le funzioni amministrative vengano esercitate da soggetti rispettosi delle disposizioni dell'ordinamento giuridico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di sindaco e di consigliere del comune di Pollina;

Visto il decreto del prefetto di Palermo numero 9118074/GAB dell'8 ottobre 1991;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Abbate è rimosso dalla carica di sindaco di Pollina (Palermo) e dalla carica di consigliere del medesimo comune.

Roma, 23 ottobre 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sindaco del comune di Pollina (Palermo), Giuseppe Abbate, nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Termini Imerese con nota in data 4 ottobre 1991, risulta imputato del reato previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale in quanto, anche in concorso con altri e con l'aggravante di aver commesso i fatti abusando dei poteri derivantigli dalla sua carica di sindaco del comune di Pollina, ha cercato di conseguire, riuscendovi in parte, il controllo delle attività economiche ed imprenditoriali, ed, in particolare di quelle del settore edilizio, esistenti nel territorio comunale, al fine di realizzare ingiusti vantaggi di tipo economico e non economico.

Il predetto è stato altresì rinviato a giudizio per i reati previsti dagli articoli 56, 629, 635 e 323 del codice penale.

In relazione alla particolare gravità dei reati ascritti al signor Giuseppe Abbate si rende opportuno provvedere con urgenza ad eliminare il potenziale inquinamento della vita amministrativa e democratica di quel comune, la cui funzione esponenziale della comunità locale è assolutamente incompatibile con l'appartenenza all'organo elettivo e con la permanenza alla guida del comune di Pollina di un soggetto imputato, tra l'altro, di appartenere ad una associazione di tipo mafioso.

Il prefetto di Palermo, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rimozione dell'amministratore in parola, ha formulato, con rapporto in data 8 ottobre 1991, n. 9118074/GAB, proposta per l'adozione della suddetta misura di rigore e con decreto n. 9118074/GAB in pari data ha disposto la sospensione del sig. Giuseppe Abbate dalla carica di sindaco e di consigliere comunale di Pollina.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Giuseppe Abbate dalla carica di consigliere e di sindaco del comune di Pollina (Palermo), essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Giuseppe Abbate dalla carica di consigliere comunale e di sindaco del predetto ente locale.

Roma, 22 ottobre 1991

Il direttore generale: MALPICA

91A4874

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 ottobre 1991.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 ottobre 1988, relativamente alla terza cedola, di scadenza 26 ottobre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 254312/66-AU-170 del 18 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 26 ottobre 1988, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,65% per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 18 ottobre 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di settembre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla terza cedola — di scadenza 26 ottobre 1991 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570600/66-AU-170 del 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 10 agosto 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia

provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di settembre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 26 settembre 1991, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 26 ottobre 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla terza cedola, di scadenza 26 ottobre 1991, è di 334.462.000 ECU;

la media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di settembre 1991 è di lire 1.538,12 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 254312/66-AU-170 del 18 ottobre 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi netti da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 334.462.000 ECU) dei CTE quinquennali 8,65% con godimento 26 ottobre 1988 — relativamente alla terza cedola, di scadenza 26 ottobre 1991 — ammonta a L. 38.810.308.240.

La ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, ammonta a L. 5.554.330.000.

La spesa complessiva di L. 44.354.638.240 farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1991
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 144

91A4875

DECRETO 23 ottobre 1991.

Autorizzazione, ai sensi della legge 6 ottobre 1986, n. 646, all'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, a svolgere la propria attività sull'intero territorio nazionale, nel limite di un plafond rapportato al 20% degli impieghi in essere nella zona di operatività istituzionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 concernente l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 6 ottobre 1986, n. 646, in virtù della quale gli istituti di cui all'art. 14 della citata legge «1760» e gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento possono essere autorizzati ad ampliare la propria competenza territoriale con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneità dell'istituto istante a svolgere la propria attività nel più vasto ambito territoriale;

Visto il proprio decreto n. 442456 del 3 ottobre 1987, con il quale l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta è stato autorizzato ad estendere la propria attività all'intero territorio nazionale nel limite di un plafond rapportato al 10% degli impieghi in essere nella zona di operatività istituzionale;

Vista l'istanza avanzata dal predetto Istituto intesa ad ottenere l'autorizzazione all'aumento del citato plafond operativo;

Accertata l'idoneità dell'Istituto medesimo a svolgere la propria attività istituzionale anche per importi più consistenti di quelli già consentiti;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Decreta:

L'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ferma restando la competenza territoriale vigente per il medesimo alla data del presente decreto, è autorizzato, ai sensi della legge 6 ottobre 1986, n. 646, a svolgere la propria attività sull'intero territorio nazionale nel limite di un plafond rapportato al 20% degli impieghi in essere nella zona di operatività istituzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4857

DECRETO 4 novembre 1991.

Approvazione del programma di emissioni numismatiche per l'anno 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni o privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento d'attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di definire il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1992;

Decreta:

È approvato il seguente programma di emissioni numismatiche per l'anno 1992:

moneta d'argento da L. 500 commemorativa al bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini;

moneta d'argento da L. 500 commemorativa del V Centenario della morte di Lorenzo il Magnifico;

moneta d'argento da L. 500 celebrativa della XXV Olimpiade di Barcellona;

moneta d'argento da L. 500 a completamento della serie celebrativa del V Centenario della Scoperta dell'America;

moneta d'argento da L. 500 dedicata alla «Flora e Fauna da salvare» da inserire sulla serie speciale di monete per collezionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4876

DECRETO 6 novembre 1991.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 19 settembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 349212 in data 6 settembre 1991, concernente l'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato (CTO), al portatore, al tasso di interesse annuo del 12%, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 19 settembre 1991, al prezzo fisso di L. 98,50% interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Visto il proprio decreto n. 349313 del 5 ottobre 1991 concernente la riapertura della sottoscrizione relativa ai suddetti certificati di credito del Tesoro (CTO) per l'importo di lire 2.500 miliardi, interamente assegnato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO), con godimento 19 settembre 1991, di cui al decreto ministeriale del 6 settembre 1991 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.500 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 novembre 1991 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 19 novembre 1991, con versamento dei dietimi d'interesse dal 19 settembre 1991 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi agli anni 1992 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1997, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 6 settembre 1991, salvo per il versamento del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 19 novembre 1991

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1991

Il Ministro CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1991
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 292

91A4877

DECRETO 6 novembre 1991.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° novembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 349365 in data 22 ottobre 1991, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di 7 anni, fino all'importo massimo di nominali lire 6.500 miliardi, con godimento 1° novembre 1991, al prezzo fisso di L. 96,60%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° novembre 1991, di cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 1991 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 3.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via. Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 13 novembre 1991 non verranno prese in considerazione

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 15 novembre 1991, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° novembre 1991 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi agli anni 1992 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 22 novembre 1991, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 15 novembre 1991

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1991
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 291

91A4878

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 10 settembre 1991), **coordinato con la legge di conversione 8 novembre 1991, n. 356** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 163». Il D.L. n. 163/1991, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (v. comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 31 luglio 1991) recava norme sui trasferimenti di ufficio di magistrati per assicurare la copertura di uffici giudiziari non richiesti.

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto ed a sanare gli effetti del D.L. n. 163/1991 (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli 2, 3, 4 e 5) il cui testo è riportato in appendice.

Art. 1.

Modifiche in tema di criteri di scelta delle misure cautelari

1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale ***(a)***, già modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: «o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure» sono soppresse.

1-bis. *Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale* ***(a)*** *è sostituito dal seguente:*

«4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è un persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato l'età di settanta anni, ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione».

1-ter. *Al comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale* ***(a)*** *è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3».*

2. Nel comma 2 dell'articolo 299 del codice di procedura penale ***(a)*** la parola: «Quando» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 275 comma 3, quando».

(a) Si trascrive il testo vigente degli articoli 275 e 299 del codice di procedura penale:

«Art. 275 [come modificato dall'art. 5 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dal presente articolo] *(Criteri di scelta delle misure).* — 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. *Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis *e 422 del codice penale, a quelli, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis *ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.*

4. *Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato l'età di settanta anni, ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione.*

5. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. *Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3».*

«Art. 299 [come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, e dal presente articolo] *(Revoca e sostituzione delle misure).* — 1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274.

2. *Salvo quanto previsto dall'art. 275 comma 3, quando* le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.

3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.

3-bis. *Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.*

4. Fermo quanto previsto dall'art. 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose.

4-bis. *Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste.*

4-ter. *In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Durante tale periodo è sospeso il termine previsto dal comma 3».*

Art. 2.

Modifiche in tema di termini di durata della custodia cautelare

1. *L'articolo 303 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:*

«Art. 303 (Termini di durata massima della custodia cautelare). — *1. La custodia cautelare perde efficacia quando:*

a) *dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:*

1) *tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;*

2) *sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);*

3) *un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera* a), *sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;*

b) *dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:*

1) *sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;*

2) *un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);*

3) *un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;*

c) *dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello;*

1) *nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;*

2) *un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;*

3) *un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;*

d) *dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera* c) *senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.*

2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.

4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini:

a) *due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;*

b) *quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera* a);

c) *sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni».*

Art. 3.

Modifiche alla disciplina dell'avocazione

1. Nell'articolo 372 del codice di procedura penale *(a)*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. *Il procuratore generale presso la corte d'appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera* a), *nonché dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416*-bis *del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati».*

2. Il comma 1 dell'articolo 118-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 *(b)*, è sostituito dal seguente:

«*1*. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera *a)*, del codice, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento.».

(a) Si trascrive il testo dell'art. 372 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo:

«Art. 372 *(Avocazione delle indagini)*. — 1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato; e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando:

a) in conseguenza dell'astensione o della incompatibilità del magistrato designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;

b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall'art. 36 comma 1 lettere *a), b), d), e).*

1-bis. *Il procuratore generale presso la corte d'appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti previsti dall'art. 407 comma 2 lettera* a), *nonché dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416*-bis *del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'art. 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati».*

(b) Si trascrive il testo dell'art. 118-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. n. 271/1989, aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 12/1991, come modificato dal presente articolo:

«Art. 118-bis (Coordinamento delle indagini). — 1. *Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'art. 407 comma 2 lettera* a) *del codice, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento.*

2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto.

3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non è stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello può riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione è promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di intesa tra loro.».

Art. 4.

Trasmissione al Consiglio superiore della magistratura del decreto di avocazione

1. Nel comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 *(a)*, le parole: «per inerzia del pubblico ministero» sono soppresse.

(a) Il R.D. n. 12/1941 concerne l'ordinamento giudiziario. Si trascrive il testo del relativo art. 70, come sostituito dall'art. 20 del D.P.R. n. 449/1988, poi modificato dal presente articolo e dall'art. 13 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 346, in corso di conversione in legge:

«Art. 70 *(Costituzione del pubblico ministero)*. — 1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la corte suprema di cassazione; dai procuratori generali presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario di tribunale. Spettano al pubblico ministero presso la pretura le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero nella materia civile trattata dal pretore. Restano ferme le disposizioni di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, per quanto concerne le attribuzioni del pretore nella materia dello stato civile.

2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59.

3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.

4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.

5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio.

6. Il procuratore generale presso la corte di appello, quando avoca un procedimento penale, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura ed al procuratore della Repubblica interessato».

Art. 5.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 6.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 7.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 8.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 9.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 10.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni dell'articolo 2, relative ai termini di durata della custodia cautelare, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge di conversione:

«Art. 2. — 1. All'articolo 194, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono soppresse le parole: "od accettata".

Art. 3. — *1.* L'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. — *1.* Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni disposte a norma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi non richieste indicate nel comma 1 e di cui ritiene urgente la copertura.

3. I magistrati che sono destinati a domanda ad una delle sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2 hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall'articolo 194 del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste, escluso il conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate, con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle vacanze disponibili.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì agli uditori giudiziari che, assegnati a sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2, vi prestano servizio per almeno quattro anni".

Art. 4. — 1. L'articolo 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. — *1.* Dopo la pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulle domande di tramutamento eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospende l'esame di tutte le altre e, nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, provvede alle coperture con trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni di organico identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire. I magistrati da trasferire sono individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, né quelli in servizio presso sedi comprese nell'elenco di cui all'articolo 3.

2. La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento viene per difetto.

3. Le condizioni per il trasferimento di ufficio debbono sussistere alla data di pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste.

4. Il trasferimento di ufficio si realizza con magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire e, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi.

5. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera più vicino il distretto il cui capoluogo ha la distranza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, più breve rispetto al capoluogo del distretto in cui è compreso l'ufficio da coprire.

6. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo e che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina.

7. Se in uno stesso distretto vi sono più uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento esperesse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianità è destinato all'ufficio con organico più ampio.

8. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3.

9. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27".

Art. 5. — 1. Dopo l'articolo 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono inseriti i seguenti:

"Art. 4-*bis*. — *1.* I magistrati trasferiti d'ufficio a norma della presente legge non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute.

Art. 4-*ter*. — *1.* Sono abrogati gli articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12.

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è sostituito dal seguente: „ per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quelli di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina„ "».

Si trascrive il testo ovvero il titolo delle disposizioni soprarichiamate o modificate:

— L'art. 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 321/1991, poi modificato dall'art. 2 della legge di conversione del presente decreto, è così formulato:

«Art. 194 *(Tramutamenti successivi)*. — *1.* Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio. Il termine è ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari».

— Il testo dell'art. 192 del medesimo ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941, è il seguente:

«Art. 192 *(Assegnazione delle sedi per tramutamento)*. L'assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti:

La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. L'annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.

Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della vacanza o dall'annuncio di questa nel Bollettino ufficiale. Esse conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate.

All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all'anzianità.

Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali quelli indicati nell'articolo 148.

Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura.

Se la vacanza è stata annunciata nel Bollettino ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda».

— La legge n. 321/1991 reca: «Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia».

— I commi quarto e quinto dell'art. 4 della legge n. 570/1966 (Disposizioni sulla nomina a magistrato di corte d'appello), aggiunti dall'art. 4 della legge n. 27/1981, così recitavano:

«Alla copertura dei posti di cui al comma precedente [posti di magistrato di corte di appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti, *n.d.r.*] si provvede con i magistrati in servizio nel distretto in cui è compreso il posto vacante e, qualora ciò non sia possibile, con magistrati in servizio nei distretti limitrofi.

Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo e Roma e per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro».

— L'art. 9 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con D.Lgs. n. 273/1989, come sostituito dall'art. 54 del D.Lgs n. 12/1991, era così formulato:

«Art. 9. — 1. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura prioritaria dei posti di sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali non appena si rendono vacanti.

2. Entro il 15 febbraio 1991, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla individuazione dei posti vacanti di sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali ed entro il 28 febbraio 1991 la vacanza è annunciata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

3. Per i tre anni indicati nel comma 1, i trasferimenti e i conferimenti di funzioni concernenti gli uffici di procura della Repubblica presso le preture sono disposti anche prima del termine stabilito dall'art. 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in assenza di domande di magistrati che abbiano compiuto due anni dall'assunzione dell'effettivo possesso dell'ufficio ricoperto, sempre che il magistrato richiedente non presti servizio presso una procura della Repubblica.

4. I magistrati che, per effetto dei trasferimenti disposti all'esito delle procedure previste dal comma 2 e di quelli che saranno disposti entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, siano destinati in prima assegnazione o su domanda alle procure della Repubblica presso i tribunali o presso le preture circondariali non possono essere trasferiti ad altro ufficio prima di tre anni dal giorno in cui hanno avuto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici motivi di salute.».

— L'art. 9-*bis* delle medesime norme approvate con D.Lgs. n. 273/1989, aggiunto dall'art. 55 del D.Lgs. n. 12/1991, era così formulato:

«Art. 9-*bis*. — 1. Alla copertura dei posti indicati nell'art. 9 comma 2, rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura provvede mediante trasferimento di ufficio di magistrati che prestino servizio, nel distretto nel quale sono compresi i posti vacanti, in uffici diversi dalle procure della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali e che, alla data di pubblicazione della vacanza sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, abbiano da almeno due anni assunto effettivo possesso dell'ufficio di appartenenza e non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di corte di appello. Il trasferimento è operato partendo dal più giovane secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità.

2. Se nel distretto mancano magistrati in possesso dei requisiti predetti, si provvede, allo stesso modo, con i magistrati in servizio nei distretti limitrofi, iniziando da quello più vicino a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Roma e per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria.

3. Ai magistrati trasferiti a norma dei commi 1 e 2 si applica la disposizione dell'art. 9, comma 4».

— Si trascrive il testo dell'art. 9-*ter* delle citate norme approvate con D.Lgs. n. 273/1989, aggiunto dall'art. 55 del D.Lgs. n. 12/1991, come modificato dall'art. 5 della legge di conversione del presente decreto:

«Art. 9-*ter*. — 1. Salvo il ricorso alle applicazioni previste dall'art. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 58, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale possono essere applicati alle procure della Repubblica presso le preture circondariali magistrati, aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in servizio presso le preture circondariali del distretto o di distretti limitrofi. *Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quelli di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina.*

2. L'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia o del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto ha sede l'ufficio al quale il magistrato deve essere applicato e sentito il presidente della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare esercita le funzioni.

3. L'applicazione non può superare la durata di un anno e non è immediatamente rinnovabile. Non è richiesto il consenso del magistrato da applicare.».

91A4913

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 11 ottobre 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di consumo «Family Coop. - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito Finizia in data 5 marzo 1975, rep. 97032, reg. soc. 3288, tribunale di Foggia;

società cooperativa mista «Prospettiva - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito Meterangelis in data 7 febbraio 1985, rep. 7198, reg. soc. 7059, tribunale di Foggia;

società cooperativa mista «Link Service - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito Romagnoli in data 4 febbraio 1988, rep. 24172, reg. soc. 9456, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Parco Massimiliano - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito Giuliani in data 16 marzo 1982, rep. 13010, reg. soc. 5598, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Parco Valentina - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito Giuliani in data 31 marzo 1982, rep. 13066, reg. soc. 5675, tribunale di Foggia;

società cooperativa di consumo «La Sociale - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Apricena (Foggia), costituita per rogito Parasassi in data 18 maggio 1976, rep. 1, reg. soc. 650, tribunale di Lucera;

società cooperativa edilizia «L'Immacolata a r.l.», con sede in Bovino (Foggia), costituita per rogito Scarnecchia in data 26 maggio 1973, rep. 12, reg. soc. 2914, tribunale di Foggia;

società cooperativa mista «Nova Spes - Soc. coop. a r.l.», con sede in Carpino (Foggia), costituita per rogito Amendolare in data 11 febbraio 1987, rep. 2834, reg. soc. 2069, tribunale di Lucera;

società cooperativa mista «Le Carpenterie meridionali - Soc. coop. a r.l.», già «Le Carrozzerie meridionali a r.l.», con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Ruo in data 23 aprile 1986, rep. 159387, reg. soc. 8127, tribunale di Foggia;

società cooperativa di trasporto «Autotrasportatori del Mezzogiorno - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Ruo in data 14 giugno 1986, rep. 159497, reg. soc. 8251, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Residence a r.l.», con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Ruo in data 13 marzo 1974, reg. soc. 3174, tribunale di Foggia;

società cooperativa mista «S.A. e P. (Servizi assistenza e produzione) - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ischitella (Foggia), costituita per rogito Amendolare in data 27 marzo 1987, rep. 3089, reg. soc. 2148, tribunale di Lucera;

società cooperativa di pesca «Consorzio fra produttori di pesca ed affini - Soc. coop. a r.l.», con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Frattarolo in data 23 ottobre 1979, rep. 739, reg. soc. 4431, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Giulia a r.l.», con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Finizia in data 25 febbraio 1981, rep. 117654, reg. soc. 5108, tribunale di Foggia;

società cooperativa mista «Progetto salute» a r.l., con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Frattarolo in data 21 novembre 1984, rep. 23416, reg. soc. 6780, tribunale di Foggia;

società cooperativa di pesca «Amici di Nettuno a r.l.», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Rizzo in data 26 ottobre 1986, rep. 24956, reg. soc. 8563, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Domus Mea a r.l.», con sede in Monte S. Angelo (Foggia), costituita per rogito Rinaldi in data 29 dicembre 1980, rep. 7754, reg. soc. 4978, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «La Ginestra a r.l.», con sede in Monte S. Angelo (Foggia), costituita per rogito Rinaldi in data 6 luglio 1981, rep. 8221, reg. soc. 5282, tribunale di Foggia;

società cooperativa mista «De Amicis a r.l.», con sede in Ortanova (Foggia), costituita per rogito Romagnoli in data 26 febbraio 1987, rep. 22120, reg. soc. 8824, tribunale di Foggia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tessilnova a r.l.», con sede in Orta Nova (Foggia), costituita per rogito Frattarolo in data 28 gennaio 1986, rep. 31681, reg. soc. 7937, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Gargano casa a r.l.», con sede in S. Ferdinando di Puglia (Foggia), costituita per rogito Frattarolo in data 6 settembre 1984, rep. 22389, reg. soc. 6648, tribunale di Foggia;

società cooperativa trasporto «Sangiovannese trasporti a r.l.», con sede in S. Giovanni Rotondo (Foggia), costituita per rogito Frumento in data 14 agosto 1981, rep. 2089, reg. soc. 5321, tribunale di Foggia;

società cooperativa di produzione e lavoro «S.G.R. - 1 Emittente libera - Soc. coop.va a r.l.», con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia), costituita per rogito Meterangelis in data 20 febbraio 1978, rep. 704, reg. soc. 3930, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Dolce casa a r.l.», con sede in San Severo (Foggia), costituita per rogito Lops, rep. 6490/1573, reg. soc. 8834, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Sirmione a r.l.», con sede in San Severo (Foggia), costituita per rogito Iannarelli in data 25 marzo 1981, rep. 126170, reg. soc. 5112, tribunale di Foggia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Radici a r.l.», con sede in Sannicandro Garganico (Foggia), costituita per rogito Lops in data 8 marzo 1984, rep. 1734, reg. soc. 1443, tribunale di Lucera;

società cooperativa di trasporto «Medi trasporti a r.l.», con sede in Stornara (Foggia), costituita per rogito Frattarolo in data 25 gennaio 1986, rep. 31602, reg. soc. 7936, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «La Certezza a r.l.», con sede in Trinitapoli (Foggia), costituita per rogito Rizzo in data 28 febbraio 1980, rep. 126552, reg. soc. 4652, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Il Tulipano a r.l.», con sede in Vico del Gargano (Foggia), costituita per rogito Gentile in data 1° aprile 1986, rep. 12198, reg. soc. 1916, tribunale di Lucera;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Fenicia a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Toni in data 5 febbraio 1986, rep. 7117, reg. soc. 19216, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Progresso 86 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Colletti in data 25 febbraio 1986, rep. 99921, reg. soc. 19417, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Mediterranea» a r.l., con sede in Bari, costituita per rogito Porta in data 9 dicembre 1975, rep. 20869, reg. soc. 8510, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Walter Tobagi a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Di Marcantonio in data 28 maggio 1983, rep. 19266/5365, reg. soc. 564/83, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Progresso a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Severini in data 16 maggio 1949, rep. 1094, reg. soc. 1251, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tratto - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cegli del Campo di Bari, costituita per rogito Polito in data 15 febbraio 1988, rep. 169947, reg. soc. 499/88, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «CO.L.C.A. - Cooperativa lavoro cultura e ambiente) - Soc. coop. a r.l.», con sede in Conversano (Bari), costituita per rogito Reboli in data 1° marzo 1983, rep. 90143, reg. soc. 14871, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Conraf Gravina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gravina di Puglia (Bari), costituita per rogito Costantini in data 27 giugno 1985, rep. 179415, reg. soc. 18505, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Molfetta 2 a r.l.», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Martino in data 4 giugno 1981, rep. 92, reg. soc. 4731, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Consorzio cooperativo Consedil 1984 a r.l.», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Martino in data 9 giugno 1984, rep. 919, reg. soc. 6010, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «La Molfettese a r.l.», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Colella in data 21 novembre 1968, rep. 112962, reg. soc. 162, tribunale di Trani;

società cooperativa mista «Reticolato a r.l.», con sede in Minervino Murge (Bari), costituita per rogito Rossi in data 13 aprile 1946, rep. 322, reg. soc. 1038, tribunale di Trani;

società cooperativa di trasporto «Società cooperativa tra facchini a r.l.», con sede in Minervino Murge (Bari), costituita per rogito D'Ambrosio in data 15 aprile 1951, rep. 6485, reg. soc. 1409, tribunale di Trani;

società cooperativa mista «C.E.S.A. - Cooperativa edile, stradale e affini - Soc. coop. a r.l.», con sede in Minervino Murge (Bari), costituita per rogito D'Ambrosio in data 21 febbraio 1950, rep. 5792, reg. soc. 1316, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Poli servizi a r.l.», con sede in Modugno (Bari), costituita per rogito Scarano in data 20 gennaio 1987, rep. 9279, reg. soc. 21226, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Gianvito a r.l.», con sede in Monopoli (Bari), costituita per rogito Carino in data 21 luglio 1983, rep. 238491, reg. soc. 15200, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Nuova belvedere a r.l.», con sede in Monopoli (Bari), costituita per rogito Carino in data 13 novembre 1987, rep. 54914, reg. soc. 22286, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Azzurra a r.l.», con sede in Noicattaro (Bari), costituita per rogito Macchia in data 7 dicembre 1984, rep. 5329, reg. soc. 17092, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «La Macchiavetrana a r.l.», con sede in Poggiorsini (Bari), costituita per rogito De Bellis in data 17 giugno 1982, rep. 4717, reg. soc. 14187, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «La Quadrifoglio a r.l.», con sede in Poggiorsini (Bari), costituita per rogito De Bellis in data 17 giugno 1982, rep. 4716, reg. soc. 11186, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Ricostruzione - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sannicandro (Bari), costituita per rogito Racanelli in data 1° maggio 1946, rep. 3621, reg. soc. 2786, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Italia nuova a r.l.», con sede in Spinazzola (Bari), costituita per rogito Pansini in data 11 marzo 1947, rep. 5676, reg. soc. 1127, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Unione del lavoro torittese a r.l.», con sede in Toritto (Bari), costituita per rogito Severo Vernice in data 30 maggio 1986, rep. 53895, reg. soc. 17894, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Giovanni Bovio a r.l.», con sede in Trapani (Bari), costituita per rogito Bottaro in data 31 gennaio 1983, rep. 32284, reg. soc. 5440, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «S. Antonio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trani (Bari), costituita per rogito Monetti in data 10 agosto 1956, rep. 36416, reg. soc. 1684, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Comunale - Soc. coop a r.l.», con sede in Trani (Bari), costituita per rogito Bottaro in data 2 maggio 1983, rep. 33714, reg. soc. 5559, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cifra - Soc. coop. a r.l.», con sede in Firenze, costituita per rogito Monasta in data 5 giugno 1981, rep. 250, reg. soc. 32857, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «Verde a r.l.», con sede in Firenze, costituita per rogito Messeri in data 12 dicembre 1980, rep. 6233, reg. soc. 31416, tribunale di Firenze;

società cooperativa di produzione e lavoro «I Geppettari - Soc. coop. a r.l.», con sede in Firenze, costituita per rogito Messeri in data 21 ottobre 1980, rep. 5236, reg. soc. 31112, tribunale di Firenze;

società cooperativa di produzione e lavoro «S.I.P.A.T. - Servizi industriali pulizie appalti trasporti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Firenze, costituita per rogito Cantucci in data 25 novembre 1980, rep. 12445, reg. soc. 31532, tribunale di Firenze;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa A.S. Rondinella Marzocco - Coop. a r.l.», con sede in Firenze, costituita per rogito Ritzu in data 28 aprile 1981, rep. 17577, reg. soc. 32697, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «La Palazzina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Firenze, costituita per rogito Salani in data 4 ottobre 1974, rep. 8517, reg. soc. 23269, tribunale di Firenze;

società cooperativa di produzione e lavoro «I Ciurla - Soc. coop. a r.l.», con sede in Signa (Firenze), costituita per rogito Tempestini in data 28 novembre 1980, rep. 27768, reg. soc. 31793, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «La Terrazza - Soc. coop. a r.l.», con sede in Firenze, costituita per rogito Piccinini in data 20 febbraio 1975, rep. 5963, reg. soc. 23628, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia «La Baracchina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 24 luglio 1975, rep. 54049, reg. soc. 3858, tribunale di Prato;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cinema città - Soc. coop. a r.l.», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Sordi in data 21 gennaio 1981, rep. 94, reg. soc. 7391, tribunale di Prato;

società cooperativa edilizia «Vaiano I - Soc. coop. a r.l.», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 19 gennaio 1977, rep. 57490, reg. soc. 4462, tribunale di Prato;

società cooperativa edilizia «La Pieve - Soc. coop. a r.l.», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 15 settembre 1975, rep. 54150, reg. soc. 3873, tribunale di Prato;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia del Burano a r.l.», con sede in Cagli (Pesaro), costituita per rogito Colangeli in data 31 dicembre 1981, rep. 152/49, reg. soc. 1455, tribunale di Urbino;

società cooperativa mista «Montagna a r.l.», con sede in Cagli (Pesaro), costituita per rogito Colangeli in data 13 settembre 1983, rep. 1046-343, reg. soc. 1700, tribunale di Urbino;

società cooperativa edilizia «Carpegna a r.l.», con sede in Carpegna (Pesaro), costituita per rogito Corsale in data 1° aprile 1973, rep. 24646/9834, reg. soc. 605, tribunale di Urbino;

società cooperativa agricola «Il Quadrifoglio a r.l.», con sede in S. Angelo in Vado (Pesaro), costituita per rogito Mancini in data 26 settembre 1988, rep. 20621/1557, reg. soc. 2914, tribunale di Urbino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Minive a r.l.», con sede in S. Angelo in Vado (Pesaro), costituita per rogito Mancini in data 6 dicembre 1988, rep. 21481/1619, reg. soc. 2957, tribunale di Urbino;

società cooperativa edilizia «Durantina a r.l.», con sede in Urbania (Pesaro), costituita per rogito Venturini in data 28 febbraio 1975, rep. 41/25, reg. soc. 702, tribunale di Urbino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Giovanni Santi a r.l.», con sede in Urbino (Pesaro), costituita per rogito Porfiri in data 3 giugno 1957, rep. 309/72, reg. soc. 397, tribunale di Urbino.

91A4828

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'importazione e alla vendita dell'acqua minerale svizzera «Swiss Alpina - Fontana Rossa»

Con decreto n. 2751 dell'8 ottobre 1991 è stata autorizzata l'importazione e la vendita in Italia dell'acqua minerale svizzera «Swiss Alpina - Fontana Rossa» in recipienti di vetro della capacità di litri 0.25 - 0.33 - 0.75 - 1.

91A4829

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 6 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1991, registro n. 14 Industria, foglio n. 53, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 135.000.000, l'appezzamento di terreno sito in Castellanza, censito al catasto terreni del comune di Castellanza, foglio n. 7, mappale n. 3192, di proprietà dell'Ente mostra tessile ed attività varie di Busto Arsizio, da destinare ad ampliamento della struttura fieristica.

91A4830

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Integrazione dello stanziamento per l'insediamento FIAT nell'area industriale di S. Nicola di Melfi

Il CIPE, nella seduta dell'8 ottobre 1991, ha deliberato quanto segue:

La somma di lire 50 miliardi già assegnata per la realizzazione delle opere necessarie per rendere agibile la parte dell'area di sviluppo industriale di S. Nicola di Melfi prescelta per l'insediamento di uno stabilimento terminale ed integrato di stampaggio e carrozzeria, viene ora integrata con la quota di lire 3,754 miliardi che graverà anch'essa sull'accantonamento di lire 4.200 miliardi destinati al terzo piano annuale all'attuazione dei progetti strategici di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

91A4872

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Corato, Ostuni e Ruvo di Puglia

La giunta della regione Puglia con atto n. 3776 del 2 agosto 1991, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Corato (Bari), concernente i lavori di ammodernamento e collegamento della strada statale n. 378 nel tratto compreso tra l'asse attrezzato, l'autostrada A/14 e la strada statale n. 98. Perizia di variante tecnica suppletiva.

La giunta della regione Puglia con atto n. 3770 del 2 agosto 1991, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Ostuni (Brindisi), concernente l'ampliamento della casa di riposo «G. Pinto».

La giunta della regione Puglia con atto n. 3774 del 2 agosto 1991, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Ruvo di Puglia (Bari), concernente il progetto esecutivo per la costruzione della fognatura bianca dell'abitato - 1° stralcio - delibere del consiglio comunale n. 138/89 e n. 218/89.

91A4850

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alle note di cui al testo del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203, recante: «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 12 luglio 1991).

Nelle note al testo coordinato citato in epigrafe, il comma 4 dell'art. 275 del codice di procedura penale, trascritto nella nota *(a)* all'art. 5 di detto testo, riportata a pag. 38 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituito dal seguente: «4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di sessantacinque anni».

91A4912

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**315.000**
- semestrale	L.	**170.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
annuale	L.	**56.000**
- semestrale	L.	**40.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**175.000**
semestrale	L.	**95.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
annuale	L.	**56.000**
semestrale	L.	**40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**175.000**
semestrale	L.	**95.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**600.000**
- semestrale	L.	**330.000**
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	**800.000**
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	**530.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**110.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**70.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**280.000**
Abbonamento semestrale	L.	**170.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 6 3 0 9 1 *

L. 1.200